



COMUNE DI FOSDINOVO

* * *

Regolamento sull'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.5.2012

Articolo 1: FINALITÀ

1. Il Comune di Fosdinovo riconosce che il patrimonio vegetale, sia pubblico sia privato, riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salute dell'ambiente presente e soprattutto futuro; rappresenta un indiscutibile valore per l'igiene dell'aria; assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone; incrementa l'estetica della città e ne riveste il ruolo di memoria storica.
2. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e dal precedente comma, intende tutelare il patrimonio vegetale pubblico e privato del proprio territorio, base irrinunciabile e non negoziabile per lo sviluppo sostenibile e condivisibile del territorio.
3. Il Regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal patrimonio verde: Miglioramento della salubrità dell'aria, attraverso l'emissione di O₂; Miglioramento del benessere urbano, attraverso l'effetto microclimatico; Miglioramento del pregio, dell'estetica e dell'immagine turistica del nostro territorio; Mitigazione dell'inquinamento atmosferico, mediante l'utilizzo della CO₂; Mitigazione dell'inquinamento acustico, mediante l'effetto barriera; Difesa del suolo, stabilizzato dalle radici e vitalizzato dall'humus; Sostegno alla vita ed alla biodiversità animale che frequenta la vegetazione; Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive; Sviluppo della didattica naturalistica; Sviluppo della cultura ambientale e storico-sociale.
4. Il Regolamento detta le disposizioni di tutela dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico.
5. Il Regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio arboreo, sia in senso qualitativo che quantitativo.
6. Il Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi comunali.
7. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione o di proprietà dell'Amministrazione comunale.
8. L'Amministrazione comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite Associazioni, alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale.
9. Ogni cittadino è invitato a difendere il patrimonio verde urbano, pubblico e privato da qualsiasi azione che contrasti con i principi ecologico - ambientali, biologici, paesaggistici, ed estetici e comunque contrasti con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3 – PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL “VERDE”

- 1) L'Amministrazione comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione per l'ambiente e per la cultura del verde, in modo che ogni area verde pubblica o privata possa diventare strumento di sviluppo per tali iniziative;
- 2) Le norme integrali del presente Regolamento inerenti alla fruizione del verde pubblico, e dovranno essere esposte negli uffici comunali preposti, ed esposte nelle aree verdi pubbliche con apposita cartellonistica, in cui siano indicati i divieti e le corrispondenti sanzioni.
- 3) Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde;

Articolo 4 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

1. Con il termine “affidamento” si intende la conduzione di interventi di manutenzione sulle aree verdi comunali e la gestione di eventuali servizi connessi, regolamentata dalle norme successive, volte a reperire fondi e o gestioni dirette per una miglior qualità e fruibilità delle stesse.
2. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di

manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad essi collegati, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare il costo annuale della manutenzione ordinaria e/o la gestione diretta al confinante frontista richiedente.

3. I privati, associazioni di volontariato, Enti o cittadini possono richiedere all'amministrazione di eseguire, previa accertata capacità, l'esecuzione diretta di interventi di sistemazione del verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo comune del patrimonio verde (chioschi, spazi coperti, impianti ludico-sportivi), previa progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'amministrazione stessa, attraverso apposita convenzione che ne regoli anche i rapporti economici.
4. Le aree verdi di proprietà del Comune, in particolare le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'amministrazione intende mantenerne la proprietà, possono essere concesse, attraverso convenzione con il Comune, alla custodia dei proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico. Laddove siano presenti alberi da frutto, l'attività di custodia e manutenzione può essere compensata dalla raccolta e dall'utilizzo dei frutti.
5. Qualora a seguito di avviso reso pubblico dal Comune si presentino più soggetti candidati alla gestione delle aree, dovrà essere stilata apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri gerarchici:
 1. valutare l'eventuale piano di gestione-miglioramento;
 2. privilegiare il privato cittadino rispetto alle aziende agricole;
 3. privilegiare il ricambio tra i gestori;
 4. privilegiare i cittadini confinanti;
6. L'Amministrazione qualora richiesto da aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali in cambio dell'istallazione di targhe informative (dimensione massima formato A3) indicanti il nome, la data ed il logo del soggetto che contribuisce alle spese di manutenzione delle stesse, può far "adottare" le aree e parchi comunali.
7. Tipologia, quantità, collocazione e permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso.
8. In particolare per le strutture di corredo dei parchi pubblici ed aree verdi, quali panchine, cestini portarifiuti, fioriere, divisori e parapetonali sono vietate forme di pubblicità di ogni e qualsiasi tipo che possano essere applicate su tali elementi;

Articolo 5 - RESPONSABILITA'

1. Il concessionario assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione degli accordi che verranno stipulati ai sensi del presente regolamento, mallevandone il concedente.

Articolo 6 – POTATURE E CAPITOZZATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di azioni finalizzate alla produzione, non necessita di potature ricorrenti. A tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- La riduzione della superficie fogliare, poiché le foglie hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo vegetale, comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero.
- Le potature drastiche provocano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- Il taglio dei rami stimola un'abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che sono soggetti a distacco con il tempo.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetti e/o funghi patogeni.

Essendo interventi che rivestono carattere di straordinarietà, le potature sul patrimonio vegetale andranno effettuate per:

- eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
- coltivazione degli alberi da frutto,
- per motivi di difesa fitosanitaria,
- per problemi di pubblica incolumità,
- per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti, con altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni disponibili quando siano stati posti a dimora con impianto insufficiente o in luoghi angusti che non consentono il normale sviluppo della pianta.

Le potature rivestono carattere di utilità e necessità in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora, etc.)

Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

Articolo 7 – ABBATTIMENTI

1. Gli abbattimenti di alberi in proprietà pubblica dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Qualora l'abbattimento di piante o alberi, di qualsiasi dimensione, posti in area pubblica, sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del Settore Ambiente, corredata da relazione, cartografia, adeguata documentazione fotografica.
3. L'Amministrazione Comunale potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso di autotutela (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata da parte di alberi di proprietà comunale) o di pubblico interesse, o autorizzare l'abbattimento a carico di terzi (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrai).
4. I privati che richiedano l'abbattimento di piante o alberi in proprietà pubblica per interesse privato, in caso di istruttoria favorevole, saranno invitati a versare, anticipatamente all'autorizzazione, un indennizzo calcolato dal competente ufficio, valutando, caso per caso. In funzione della vetustà, tipologia e posizione. Dovranno inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento ed alla restituzione dei luoghi nelle migliori condizioni per l'uso, nonché alla piantumazione di nuovi esemplari in pari numero degli abbattuti.
5. Le somme versate all'Amministrazione comunale saranno destinate all'apposito capitolo di bilancio vincolato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde cittadino.
6. Fatti salvi i casi particolari d'urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e agosto in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Articolo 8 - Alberi di pregio

1. Gli alberi di particolare pregio sono individuati e regolamentati dalla L.R. n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggetti a particolare tutela; il presente Regolamento salvaguarda almeno le specie pregiate autoctone, allo scopo di consentire la futura formazione di alberi pregiati o monumentali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate con particolare attenzione, se riferite alle specie autoctone pregiate oppure a tutte le piante presenti nei siti

vegetali pregiati.

Articolo 9 - DIVIETI E PRESCRIZIONI NELLE AREE PUBBLICHE

1. Nelle aree a verde di uso pubblico è vietato:
 1. Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
 2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo la vita di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
 3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici.
 4. La raccolta di frutti, è autorizzata dall'Amministrazione Comunale con atto formale e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
 5. Introdurre animali selvatici e mettere a dimora piante senza la preventiva autorizzazione del Comune.
 6. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 7. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in particolare carte, siringhe o oggetti taglienti.
 8. Introdurre qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere reali motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
 9. Sprecare acqua, procedere al lavaggio di veicoli, autoveicoli o altri mezzi meccanici, danneggiare le fontane nonché gettare nelle medesime oggetti solidi o liquidi.
 10. Introdurre roulotte, attendamenti e praticare il campeggio in genere.
 11. Anticipare o protrarre la presenza nel parco, oltre gli orari di apertura e chiusura, ove indicato.
 12. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; installare attrezzature private per grigliate e colazioni all'aperto, salvo autorizzazione del Comune.
 13. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie preventive e formali autorizzazioni.

Articolo 10 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni degli articoli o commi del presente Regolamento sotto riportati in elenco, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 125,00 (euro centoventicinque/00) a € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), a seconda della gravità dell'inosservanza.

Articolo 11 - NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai rimborsi per i danneggiamenti del patrimonio verde, previste nel presente Regolamento e negli allegati, saranno introitati nell'apposito capitolo di bilancio vincolato in uscita, nell'ordine, ad interventi per:
 - ripristino del danno causato al patrimonio;
 - incremento del patrimonio vegetale comunale;
 - interventi di manutenzione del verde;
 - azioni di ripristino ambientale.

Articolo 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente

Regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale ed il personale che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, nonché il personale del Comune.

2. La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento può essere svolta anche da personale dell'Amministrazione comunale e da personale volontario incaricato dal Comune, previo svolgimento di un corso di addestramento specifico, nonché le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni ambientaliste e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986.

Articolo 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali, provinciali e regionali vigenti in materia.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo adeguati momenti di illustrazione ai ci